

Lavoro, solo misure riciclate nel “pacchetto” Primo Maggio

scritto da datiweb | Aprile 29, 2024

[selezione articoli 29 34](#)

Sgravi e bonus nel decreto 1° Maggio Braccio di ferro sulle tredicesime

scritto da datiweb | Aprile 29, 2024

[selezione articoli 29 35](#)

Rivoluzione Fisco, via al 730 semplificato Le novità del bonus mobili e delle mance

scritto da datiweb | Aprile 29, 2024

[selezione articoli 29 42](#)

Sicurezza sul lavoro: cambiano sanzioni, responsabilità, incentivi

scritto da datiweb | Aprile 29, 2024

[selezione articoli 29 46](#)

COMUNICAZIONE | chiusura uffici

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 29, 2024

Si comunica che gli uffici di Confindustria Salerno resteranno chiusi nella giornata **venerdì 26 aprile 2024**

Cordiali saluti

Convenzione Turkish Airlines riservata ai Soci di Confindustria Salerno

scritto da Oreste Pastore | Aprile 29, 2024



Turkish Airlines offre ai Soci di Confindustria Salerno uno

sconto particolare per i viaggi effettuati con la Compagnia dagli aeroporti italiani.

Tutte le info nella nota inviata via email alle nostre Aziende e/o contattando o.pastore@confindustria.sa.it 089200812



Turkish Airlines vola col seguente frequenze settimanali:

Napoli 18,

Bari 7

Catania 7

Palermo 6

Roma 28

Milano 28

Bologna 21

Venedik 21

Torino 7 (a partire dal 10 Luglio)

Turkish Airlines, which flies to 130 countries and 346 destinations, continues to provide its passengers with unlimited connectivity through new destinations, while also extending its high quality and service to every corner of the world.

Best Airline in Europe

Our Company was awarded the **Best Airline in Europe** by the reviews from millions of passengers in customer surveys by Skytrax

Best Airline in Southern Europe

As Turkish Airlines, we are proud to be recognized as the Best Airline in Europe by surpassing many major airlines, and we are also delighted to be awarded the **Best Airline in Southern Europe** by Skytrax among regional airlines.

Best Business Class Catering in the world

We took our place at the top with our business class catering service. As a result of Skytrax audits conducted among more than 150 airlines, we have been awarded the **Best Business Class Catering**

Best Economy Class Catering in the world

Skytrax, known as the Oscars of Aviation with more than 25 years of experience, has awarded our economy class catering service with the **Best Economy Class Catering** based on its objective worldwide standards. With this award, we are honoured to announce that our catering is the best everywhere in the world. For detailed information about our catering, please visit our [in-flight catering page](#).

Best Economy Class Seat in Europe

We are proud to have been recognized for our approach on unique experience and our focus on comfort. Skytrax awarded our Economy class seats as the **Best Economy Class Seat in Europe**. We aim to offer maximum comfort in your travels with our Economy Class seats having entertainment system, adjustable head and foot rests and a seat pitch of up to 78 cm on international flights.

LAVORO | Accordo-Quadro europeo sul telelavoro transfrontaliero abituale – Messaggio INPS n. 1072/2024: indicazioni procedurali per le richieste di deroga alla legislazione applicabile

scritto da Francesco Cotini | Aprile 29, 2024

Come noto, lo scorso 28 dicembre l'Italia ha aderito all'Accordo-Quadro europeo sul telelavoro transfrontaliero (lavoro da remoto) abituale (cfr. nota allegata).

Con Messaggio n. 1072/2024 (in allegato), l'INPS ha diramato le istruzioni procedurali per la presentazione delle richieste di deroga alla legislazione applicabile, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo.

L'Accordo prevede che, su domanda, la persona che svolge abitualmente telelavoro (lavoro da remoto) transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo, può essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio. L'Accordo ha, infatti, introdotto la possibilità di derogare alla regola generale per la determinazione della legislazione applicabile nei casi di esercizio dell'attività in due o più Stati membri, in base alla quale la persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza se esercita un'attività pari o superiore al 25% in detto Stato membro (cfr. art. 13, paragrafo 1, lettera a del Regolamento UE n.

883/2004, in combinato disposto con l'art. 14, paragrafi 8 e 10 del Regolamento UE n. 987/2009).

Il Messaggio INPS in oggetto, specifica, in particolare, che le richieste di deroga ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo, devono essere presentate nello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato. Pertanto, tali richieste devono essere trasmesse all'istituzione competente dello Stato membro dove ha la sede legale o il domicilio il datore di lavoro.

Viene, altresì, specificato che la richiesta di deroga, presentata in applicazione dell'Accordo, deve essere inoltrata all'Istituto attraverso l'applicativo "Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in Stati UE, SEE, Svizzera" a cura dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati. La domanda deve essere corredata dalla copia dell'accordo di telelavoro intercorrente tra il datore di lavoro e il lavoratore, dal quale si possano evincere tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto delle condizioni stabilite nell'Accordo.

Il Messaggio – cui si fa rinvio, cfr. allegato – specifica ulteriori aspetti procedurali rispetto alla richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo.

All.ti

[Messaggio INPS n. 1072 del 13 marzo 2024 NOTA DI AGGIORNAMENTO Accordo-Quadro europeo sul lavoro transfrontaliero da remoto](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

AGEVOLAZIONI | Aggiornamenti PIANO 5.0: introduzione limite di spesa per pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo – INDUSTRIA 4.0: monitoraggio e obblighi di comunicazione fruizione crediti d'imposta 4.0 e R&S

scritto da Marcella Villano | Aprile 29, 2024

La Commissione Bilancio e Tesoro della Camera dei Deputati ha completato l'esame in prima lettura del DDL di conversione in legge del DL n. 19/2024 (c.d. DL PNRR), contenente **l'art. 38 relativo al Piano Transizione 5.0, approvando alcuni emendamenti.**

Con riferimento a questi ultimi, oltre ad alcuni correttivi puramente formali, è stata **approvata una modifica del testo, che rinvia al decreto** attuativo del Ministero del Made in Italy (più brevemente "MIMIT") **la definizione di un limite di spesa per i pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo.** Sostanzialmente, saranno stabiliti limiti di spesa crescenti all'aumentare della potenza dell'impianto fotovoltaico.

Confindustria continua le sue interlocuzioni con il MIMIT per segnalare i nodi ancora critici che dovranno essere sciolti nel futuro decreto attuativo.

Gli obiettivi sono quelli di: ampliare il perimetro delle imprese che potranno fruire del Piano Transizione 5.0 (riducendo l'ambito delle attività escluse in quanto non conformi al principio DNSH), una semplificazione delle modalità di misurazione dell'efficientamento energetico.

Con riferimento, invece, ad **Industria 4.0**, come già anticipato con precedenti news, il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante alcune misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, all'articolo 6 detta **nuove indicazioni ai fini del monitoraggio dei crediti d'imposta** per:

- **investimenti in beni strumentali 4.0**, di cui all'articolo 1, commi 1057-bis e ss della L. n. 178/2020 e
- **investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica** di cui all'articolo 1, commi 200 e ss, della L. n. 160/2019.

L'articolo 6 introduce, infatti, **nuovi obblighi formali necessari per poter fruire dei crediti.**

Finora, l'accesso a tali crediti era stato di fatto automatico; con la norma in commento, invece, **si impone un obbligo comunicativo ex ante (e ex post) in mancanza del quale viene preclusa la possibilità di utilizzare il credito.**

Ai sensi della nuova norma, ai fini della fruizione dei crediti, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione deve essere altresì aggiornata al completamento degli investimenti e tale adempimento riguarderà anche gli **investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024** fino al giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto-legge (quindi, **fino al 29 marzo 2024**).

Le comunicazioni dovranno essere effettuate sulla base del

modello già adottato con DM 6 ottobre 2021 e saranno, quindi, destinate al MIMIT; modello che, tuttavia, dovrà essere opportunamente aggiornato con un apposito decreto del MIMIT che dovrà definire il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni, ma le cui tempistiche di emanazione non vengono specificate nella bozza di decreto.

In sostanza, quindi, rispetto al passato per cui il mancato invio del modello di cui al DM 6 ottobre 2021 non determinava comunque effetti in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria circa la corretta applicazione della disciplina agevolativa, l'articolo 6 introduce un obbligo comunicativo che, al contrario, costituisce condizione per poter accedere all'agevolazione.

Per quanto concerne, invece, il **solo credito per investimenti in beni 4.0 relativi all'anno 2023, diventa obbligatoria, ai fini della compensazione dei crediti maturati (e, ovviamente, non ancora utilizzati), l'invio della comunicazione effettuata sulla base del decreto MIMIT che dovrà essere emanato.**

Infine, il MIMIT comunica mensilmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati acquisiti con tali comunicazioni e necessari ai fini del monitoraggio.

Nelle more dell'adozione del decreto direttoriale citato, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 19/E del 12 aprile scorso, di cui abbiamo dato notizia con news dedicata, ha disposto la sospensione dell'utilizzo in compensazione mediante modello F24 dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e dei crediti ricerca e sviluppo. In particolare, tale sospensione riguarda i codici tributo "6936" e "6937", quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" 2023 o 2024 e i codici tributo "6938", "6939" e "6940", quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" 2024.

Successivamente, l'Agenzia, su segnalazione di Confindustria,

con FAQ del 16 aprile ha chiarito che, con riferimento al codice tributo 6936 che ricomprende anche investimenti effettuati nel 2022, non sorge l'obbligo di comunicazione preventiva ed è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo 6936 e l'anno di avvio dell'investimento, a prescindere dall'anno in cui questo si è concluso o dall'anno di interconnessione del bene strumentale (ciò ha evitato che la sospensione si applicasse anche ai crediti per investimenti operati nel 2022).

In merito ai nuovi **obblighi di comunicazione per i crediti di imposta 4.0 e ricerca e sviluppo**, introdotti dall'articolo 6 del DL n. 39/2024, segnaliamo la recente risposta ad un'interrogazione parlamentare del 17 aprile scorso da parte del Ministro On. D'Urso. Il Ministro D'Urso ha chiarito che tale ultima disposizione è frutto di una decisione del Ministero dell'economia e delle finanze volta a monitorare il flusso di cassa generato dal credito d'imposta 4.0, come sollecitato dalla Ragioneria dello Stato, al fine di evitare sforamenti incontrollati rispetto alla spesa programmata (come avvenuto per il superbonus 110). Il Ministro ha tenuto a precisare che non si interviene sul diritto a compensare i crediti maturati, che rimane assolutamente integro, ma si prescrive solamente un obbligo di comunicazione circa l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la presunta ripartizione negli anni del credito in compensazione. Ha espresso, infine, il suo impegno a far uscire entro la prossima settimana in decreto direttoriale MIMIT di definizione del contenuto, delle modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

**Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it)**

FORUM PICCOLA INDUSTRIA 10 e 11 maggio 2024, Napoli – Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

scritto da Marcella Villano | Aprile 29, 2024

Ricordiamo che i prossimi **10 e 11 maggio**, a Napoli, presso il **Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa**, via Pietrarsa n°16, si terrà il **Forum Piccola Industria**

Quest'anno il **tema al centro del dibattito sarà la sostenibilità**. Il programma prevede due mezze giornate: il 10 pomeriggio che inizierà con la relazione del Presidente di Piccola Industria Giovanni Baroni e l'11 mattina che vedrà, prima delle conclusioni del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, anche gli interventi del Ministro Raffaele Fitto e del Ministro Antonio Tajani.

Per partecipare all'incontro è necessario iscriversi accedendo alla piattaforma di accredito di Confindustria-Eventi al seguente link:
<https://eventi.confindustria.it/app/event-3/forum-pi> (dove troverete anche le informazioni dei transfer previsti). Il QR code che riceverete, e che verrà pubblicato nella propria area personale, consentirà di ritirare il badge per accedere all'evento.

In caso di primo accesso alla piattaforma, prima di iscriversi sarà necessario effettuare la registrazione.

Il programma definitivo è in fase di ultimazione, nelle more rinviando il save the date completo del link di iscrizione.

FISCALE | Attuazione delega fiscale: aggiornamenti.

scritto da Marcella Villano | Aprile 29, 2024

Come noto, con la legge n. 111 del 2023 è stata conferita al Governo la delega per la riforma del sistema fiscale italiano. In attuazione della legge delega si registra la predisposizione di otto schemi di decreto legislativo sottoposti all'esame delle commissioni parlamentari (conclusosi per sette di questi schemi).

Il D.Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023, disciplina il primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

In materia di IRPEF, il decreto legislativo prevede diverse misure: accorpamento dei primi scaglioni IRPEF, aumento detrazione lavoro dipendente e no tax area, correttivo ai requisiti di accesso al trattamento integrativo al reddito; fa da contraltare a tali interventi, una riduzione, nella misura fissa di 260 euro, della detrazione spettante per specifiche tipologie di oneri, per i contribuenti titolari di reddito complessivo superiore a 50 mila euro.

Con riferimento alle misure in materia di IRES, si dispone una prima – e solo parziale – attuazione delle misure previste dalla legge delega. A differenza, infatti, di quanto contenuto in quest'ultima, lo schema di decreto legislativo prevede solo una agevolazione sul piano delle assunzioni, di applicazione

complessa e di impatto limitato, valevole per il solo 2024. A ciò si accompagna l'abrogazione definitiva dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica).

Per approfondimenti:
<http://www.confindustria.it//home/policy/audizioni-parlamentari/dettaglio/DLGS-IRPEF-IRES>.

Il D. Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023 contiene le disposizioni attuative della delega in materia di fiscalità internazionale, definendo la residenza fiscale per persone fisiche e giuridiche e semplificando la tassazione delle società estere controllate, e modificando il regime di incentivi fiscali per i lavoratori rimpatriati e per le produzioni localizzate in Italia. Vengono, altresì, recepite le norme europee sulla c.d. Global minimum tax.

Per approfondimenti:
<http://www.confindustria.it//home/policy/audizioni-parlamentari/dettaglio/Dlgs-fiscalita-internazionale>.

Il D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024 ha ad oggetto la razionalizzazione e la semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Le disposizioni introducono norme per semplificare le dichiarazioni dei contribuenti e dei sostituti d'imposta, riorganizzando anche le scadenze per i pagamenti e le dichiarazioni. Vengono anche previste misure di semplificazione per gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, la sospensione, durante i mesi di agosto e dicembre, di specifici atti di contestazione ai contribuenti e si prevede l'estensione e l'aggiornamento dei servizi digitali resi dall'Agenzia delle entrate. Oltre a ciò, sono previste norme per migliorare la comunicazione tra enti e per estendere le soluzioni software per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Per approfondimenti:
<http://www.confindustria.it//home/policy/audizioni-parlamentari/dettaglio/Dlgs-fiscalita-internazionale>.

[i/dettaglio/Dlgs-adempimenti-tributari.](#)

Il D.Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023 reca integrazioni e modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dalla legge n. 212 del 2000. Tra questi, oltre al rafforzamento dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi e alla valorizzazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto, anche i principi introdotti in materia di interpelli e l'istituzione della consulenza giuridica. È altresì prevista la qualificazione delle norme dello Statuto dei diritti del contribuente come principi generali dell'ordinamento e come criteri di interpretazione adeguatrici della legislazione tributaria; sono stabilite, infine, l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente con la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione delle entrate regionale e delle province autonome.

Per approfondimenti:
<http://www.confindustria.it//home/policy/audizioni-parlamentari/dettaglio/Dlgs-statuto-contribuente>

Il D.Lgs. n. 220 del 30 dicembre 2023 introduce varie modifiche al D.Lgs. n. 546/1992 sul processo tributario, incluso il potenziamento dell'autotutela per prevenire contenziosi giudiziali. Si prevedono anche una maggiore informatizzazione della giustizia tributaria, la modifica dell'articolo 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 per razionalizzare l'esecuzione tributaria e l'introduzione di misure per abbreviare i tempi del processo e favorire la definizione agevolata delle liti pendenti.

Il D.Lgs. n. 221 del 30 dicembre 2023 che riguarda disposizioni in materia di adempimento collaborativo, apporta modifiche al D.Lgs. n. 128 del 2015, che ne contiene la disciplina. Le norme mirano a incentivare l'adesione spontanea dei contribuenti al regime dell'adempimento collaborativo e

prevedono diverse disposizioni, tra cui la progressiva riduzione della soglia di accesso. Viene, inoltre, potenziato il regime premiale per gli aderenti, con riduzioni delle sanzioni amministrative tributarie ed esclusione delle sanzioni penali tributarie per comportamenti collaborativi. Infine, il decreto attua il principio di delega relativo alla previsione che l'adozione di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale e la comunicazione preventiva di un possibile rischio possano influire sull'esclusione o sulla riduzione delle sanzioni.

Il D.Lgs. n. 3 del 12 febbraio 2024 mira a semplificare il procedimento accertativo e a garantire l'applicazione generalizzata del contraddittorio, concedendo al contribuente almeno 60 giorni per formulare osservazioni e richiedendo una motivazione esplicita da parte dell'ente impositore sulle osservazioni presentate. Il decreto opera una revisione e una semplificazione della relativa disciplina e introduce, per i soggetti di minori dimensioni (soggetti IRES e IRPEF), la possibilità di accedere ad un concordato preventivo biennale. Positive le modifiche in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, al pari degli interventi che aprono alla adesione condizionata ai processi verbali di constatazione rimuovendo gli "errori manifesti" (sulla cui definizione si segnala la necessità di un intervento da parte del legislatore). Una condivisibile novità è data dalle nuove forme di cooperazione amministrativa tra gli Stati che rendono l'ordinamento italiano maggiormente aderente alle più recenti modifiche della Direttiva 2011/16/UE (c.d. "Directive on Administrative Cooperation – DAC 1"). Vengono, altresì, introdotte regole più stringenti per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che effettuano operazioni in Italia tramite un rappresentante fiscale, al fine di evitare abusi nell'utilizzo di tale identificazione e ridurre le frodi IVA correlate alle operazioni intracomunitarie.

Per

approfondimenti:

<http://www.confindustria.it//home/policy/audizioni-parlamentari/dettaglio/Dlgs-procedimento-accertativo>.

Il D.Lgs. n. 41 del 25 marzo 2024, riguardante il riordino del sistema dei giochi, in particolare quelli a distanza, stabilisce i principi e i criteri direttivi per il riordino delle normative sui giochi. È attualmente al vaglio delle commissioni parlamentari lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto Governo n. 144) che contiene le disposizioni relative alla disciplina generale delle sanzioni amministrative e penali, modifica la disciplina delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e in materia di riscossione dei tributi, nonché quella relativa alle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. Vengono, inoltre, novellate diverse disposizioni normative, aventi ad oggetto la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti.

Per approfondimenti:
<http://www.confindustria.it//home/policy/audizioni-parlamentari/dettaglio/Dlgs-sanzioni-tributarie>.

**Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it)**